



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e

Regione del Veneto

4° ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

**FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO**

PREMESSE

VISTO l'art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale siano destinate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'art. 17, comma 1 DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

VISTO in particolare l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164, concernente, tra l'altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede che l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico avvenga tramite accordo di programma tra la regione interessata e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante il “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni”;

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016, recante le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.”;

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto, sottoscritto il 23/12/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 17/02/2011, Reg. n. 1 Fog. 189, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto;

VISTO l'Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto sottoscritto il 10 novembre 2011 e registrato alla Corte dei Conti in data 30/05/2012, Reg. n. 5 Fog. 101, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto;

VISTO il secondo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto sottoscritto il 31 marzo 2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 14/05/2015, Reg. n. 1705, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto;

VISTO il terzo Atto integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione del Veneto sottoscritto il 5 dicembre 2016 e registrato alla Corte dei Conti in data 19/01/2017, Reg. n. 1, Fog. 431, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione del Veneto;

VISTA la nota 8 luglio 2020, prot. n. 52654 indirizzata al Commissario per il dissesto idrogeologico della regione con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e delle Acque del Ministero dell'Ambiente ha avviato il Piano stralcio per il 2020 del valore complessivo di circa 232 milioni di euro, dei quali definibili in circa 21,8 milioni quelli assegnati alla regione Veneto; per interventi celermente cantierabili;

CONSIDERATO che le risorse a valere sull'art 1, comma 140 della L.232/2016 erano state precedentemente programmate a favore degli interventi contenuti nella Sezione programmatica del Piano stralcio aree metropolitane di cui al DPCM 15 settembre 2015 e dovevano essere assegnate per tale finalità;

CONSIDERATO che le risorse di cui alla L. 205/2017, art.1, comma 1072 sono state precedentemente programmate sempre a vantaggio degli interventi contenuti nella Sezione programmatica del sopra richiamato DPCM e che la restante quota è stata ripartita sulla base degli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse di cui alla L. 205/2017, art.1, comma 1073 è relativa alle sole regioni del centro nord ed è stabilita, per esse, dagli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse di cui alla L. 208/2015, art.1, comma 995 è stabilita dagli indicatori di riparto di cui al DPCM 5 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con la richiamata nota 8 luglio 2020, prot. n. 52654 in ossequio alle indicazioni della Corte dei Conti, contenute nella Relazione finale in merito all'indagine n. V.15 "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018)", di cui alla deliberazione n. 17/2019/G del 31 ottobre 2019, che evidenziano l'opportunità di finanziare gli interventi dei quali sia stata finanziata già la progettazione, "al fine di evitare un uso distorto delle risorse pubbliche", la programmazione, pur senza escludere la possibilità di presentare ulteriori interventi, è stata avviata prioritariamente sulla base dell'elenco degli interventi dei quali il Ministero ha finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, e dell'elenco degli interventi ancora non finanziati contenuti nella sezione programmatica del D.P.C.M. 15 settembre 2015, laddove presenti;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata data alle Regioni la possibilità di presentare liste eccedenti la quota di risorse loro assegnate;

VISTA la nota prot. n. 290203 del 21 luglio 2020, con la quale la Regione trasmesso una proposta di interventi estratti dall'elenco degli interventi dei quali il Ministero ha finanziato la progettazione, ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016, per un importo complessivo pari ad € 21.800.000,00 e pertanto pari alla quota del possibile finanziamento proposto e dichiarati attivabili, come richiesto, entro il corrente anno;

VISTO l'art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020, che per l'anno 2020 consente al Ministero di procedere alla programmazione degli interventi secondo la disciplina relativa alla fase istruttoria già dettata dal DPCM 20 febbraio 2019 e, quindi, mediante Conferenze dei servizi con la partecipazione dei commissari per l'emergenza, dei commissari straordinari per il dissesto e delle autorità di bacino distrettuale;

VISTE le note prot. n. 79973 e n. 80415 del 09/10/2020 della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale è stata convocata la suddetta Conferenza dei servizi, integrata con i partecipanti al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma sottoscritto il 23 dicembre 2010 tra il MATTM e la Regione del Veneto, al fine di consentire di provvedere alla attuazione degli interventi con il suddetto strumento;

CONSIDERATO che all'esito della riunione tenutasi in videoconferenza data 15 ottobre 2020, giusta verbale, i rappresentanti della Conferenza dei servizi intervenuti hanno ritenuto meritevole di accoglimento la lista presentata nei limiti delle risorse disponibili, mentre il Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo si è anche espresso nel senso di disciplinare gli interventi selezionati attraverso lo strumento dell'Atto integrativo all'Accordo di programma in essere;

CONSIDERATO che pertanto alla Regione del Veneto possono essere assegnate risorse pari a € 21.800.000,00 per l'attuazione di n. 1 intervento;

TUTTO CIÒ PREMesso E CONSIDERATO

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione del Veneto (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

QUARTO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 23 DICEMBRE 2010

Articolo 1 *(Premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente quarto Atto integrativo all'Accordo di Programma del 23/12/2010, come integrato e modificato con i successivi Atti integrativi rispettivamente del 10/11/2011, 17/12/2014 e 5/12/2016, e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
2. Nel presente Atto è definito ed individuato l'importo assentito alla Regione del Veneto a valere

sul Piano stralcio 2020 del Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120.

3. All'attuazione degli interventi provvedono i Commissari straordinari per il dissesto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trasferite nelle contabilità speciali.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

Il presente quarto Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto in data 23 dicembre 2010 (nel seguito denominato quarto Atto integrativo) è finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di ulteriori interventi previsti nel territorio della Regione del Veneto, afferenti la programmazione del Piano stralcio 2020, secondo quanto riportato in premessa e negli atti di riferimento in essa citati.

Articolo 3

(Programma degli interventi)

1. Gli ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione del Veneto vengono programmati così come definito nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente quarto Atto integrativo.
2. Gli interventi citati andranno considerati aggiuntivi ed integreranno l'Allegato 1 al terzo Atto Integrativo.
3. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana ed alla sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la riduzione del rischio idrogeologico.

Articolo 4

(Copertura finanziaria degli interventi)

1. La copertura finanziaria degli interventi, di cui sopra ed inseriti nell'allegato 1, è pari complessivamente ad € 21.800.000,00 ed è assicurata con le risorse presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La medesima copertura finanziaria è considerata aggiuntiva ed integra la copertura finanziaria già prevista nel terzo Atto Integrativo. E' analiticamente descritta e ricompresa nella successiva Tabella 1, che riassume la copertura finanziaria complessiva dell'Accordo pari ora a complessivi Euro 81.065.000,00.

Tabella 1

	FONTI	RISORSE
MATTM	Accordo di Programma 23/12/2010 e successivi atti integrativi	50.381.000,00
	4° Atto integrativo - Piano stralcio 2020	21.800.000,00

	TOTALE RISORSE MATTM	Euro 72.181.000,00
REGIONE	TOTALE RISORSE REGIONE	Euro 8.884.000,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA		EURO 81.065.000,00

3. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, saranno trasferite, non appena disponibili, con appositi decreti direttoriali in esecuzione del presente atto sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, su apposito conto di tesoreria unica.

Articolo 5

(Monitoraggio degli interventi)

1. Allo scopo di assicurare una visione unitaria delle risorse per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, garantendo nel contempo un efficiente utilizzo delle risorse e la tempestività dell'azione volta alla realizzazione degli interventi, i Commissari per il dissesto sono tenuti al contestuale completo inserimento dei dati di attuazione finanziario, fisico e procedurale dei singoli interventi nel pertinente Sistema di Monitoraggio Unitario BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Le informazioni acquisite dalla BDAP saranno rese disponibili al sistema ReNDiS attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico.
3. In attesa dell'avvio di apposito protocollo di colloquio telematico tra sistema BDAP e sistema ReNDiS, gli interventi sono monitorati anche per quanto riguarda lo sviluppo della fase progettuale attraverso il Sistema di Monitoraggio Unitario, nonché tramite l'inserimento, a cura del Commissario straordinario per il dissesto, di tutti i dati nella piattaforma ReNDiS.
4. Il Commissario straordinario per il dissesto è responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio secondo le scadenze che saranno definite d'intesa con il MEF-RGS.

Articolo 6

(Modifica o rimodulazioni degli interventi)

1. Eventuali modifiche e/o rimodulazioni degli interventi complessivamente programmati, ivi comprese le rimodulazioni dei quadri finanziari derivanti da economie finali e la riprogrammazione delle risorse, previa acquisizione del prescritto parere della competente Autorità di Bacino Distrettuale, potranno essere richieste dai Commissari straordinari per il dissesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e verranno sottoposte al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo.
2. I Commissari straordinari per il dissesto provvederanno alle conseguenti modifiche e/o rimodulazioni definite nelle stesse, riportandole anche sul sistema di monitoraggio.

Articolo 7

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente quarto Atto Integrativo, comprendente l'allegato 1, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 ed i successivi Atti integrativi del 10/11/2011, 17/12/2014 e 5/12/2016, come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Il presente quarto Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.

3. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa riferimento a quanto riportato nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 23 dicembre 2010 e nei successivi Atti integrativi rispettivamente del 10/11/2011, 17/12/2014 e 5/12/2016.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Sottosegretario di Stato

(firmato in modalità digitale)

Per la Regione del Veneto

Il Presidente

(firmato in modalità digitale)

4° ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(Interventi aggiuntivi che integrano l'Allegato 1 al terzo Atto Integrativo del 5/12/2016)

Piano Nazionale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico

Piano Stralcio 2020

(ai sensi dell'art. 54, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120)

N.	Codice Rendis	CUP	Prov.	Comune	Località	Titolo	Importo Finanziato (Euro)	Pubblicazione prevista bando di gara lavori a decorrere dall'erogazione della prima quota (mesi)
1	05IR018/G4	H13B11000450003	VI	MONTEBELLO VICENTINO	Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino	Estensione invaso Montebello a servizio torr. Chiampo. Progetto ampliamento bacino esistente. ID 454	21.800.000,00	5
TOTALE							21.800.000,00	